

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente -

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere -

Dott. GALLO Domenico - Consigliere -

Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.S. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 349/2013 TRIBUNALE di MODENA, del 12/02/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;

lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le ulteriori statuizioni di legge;

rilevate le regolarità degli avvisi di rito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Modena in composizione monocratica ha applicato a N.S., su concorde richiesta delle parti, in ordine al reato di rapina aggravata dalla recidiva, commessa in (OMISSIS), la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 270 di multa.

2. Contro tale provvedimento, l'imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

I - violazione dell'art. 34 c.p.p., per incompatibilità del giudice alla trattazione del giudizio direttissimo.

Ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Modena.

3. In data 20 giugno 2013 è pervenuta la requisitoria scritta del P.G., che ha concluso come da epigrafe.

4. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. La violazione da parte del giudice del dovere di astensione non incide di per sé sulla sua capacità e, pertanto, non costituisce causa di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C), dando essa luogo soltanto al diritto per la parte di ricusare il giudice non astenutosi, con conseguente eventuale nullità, ai sensi dell'art. 42 c.p.p., dei soli atti compiuti dal giudice dopo l'accoglimento della ricusazione (in tal senso, Cass. pen., sez. 2^a, n. 10474 del 4 aprile 1997, Migliorisi, rv. 210455; sez. 1^a, n. 1831 del 28 aprile 1993, Spampinato, rv. 194273).

Si è successivamente aggiunto che la violazione dell'art. 34 c.p.p. - che prevede ipotesi di incompatibilità del giudice determinate da atti compiuti nel procedimento - non dà luogo ad alcuna nullità, non essendovi alcuna norma che contenga una previsione esplicita in tal senso; nè tale nullità può farsi derivare dal disposto di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. A), posto che l'incompatibilità a far parte del collegio giudicante non configura un difetto di capacità del giudice, il quale si concreta nella mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento (sez. 3^a, n. 2115 del 14 novembre 2003, dep. 23 gennaio 2004, Jayasurya, rv. 227588).

Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:

"La mancata astensione del giudice non comporta alcuna sanzione processuale, potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare".

2. L'eventuale violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudicante - che l'odierno ricorrente non dichiara di aver tempestivamente ricusato - non renderebbe, pertanto, nulla la sentenza.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 10 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2014

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*

EX PARTE CREDITORIS.IT